

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO

***PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER
LE PRESTAZIONI TECNICHE ED
URBANISTICHE DEL PERSONALE
COMUNALE***

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 210 in data 11.11.2010

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Attività professionali e compensi
- Art. 3 Polizze assicurative
- Art. 4 Compenso incentivante per le opere o lavori pubblici
- Art. 5 Compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione
- Art. 5.bis Compenso incentivante per collaudo di P.U.A. di i.p.
- Art. 6 Liquidazione degli incentivi
- Art. 7 Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante
- Art. 8 Spese escluse dagli incentivi
- Art. 9 Abilitazione all'esercizio della professione
- Art. 10 Proprietà dei progetti
- Art. 11 Disciplina di casi particolari
- Art. 12 Orario di lavoro e spese accessorie
- Art. 13 Tutela dei dati personali
- Art. 14 Casi non previsti dal presente regolamento
- Art. 15 Disposizioni finali
- Art. 16 Entrata in vigore

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Le norme del presente regolamento hanno lo scopo di definire le modalità di ripartizione dell'incentivo di cui all'art.92, commi 5 e 6 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 «Codice dei contratti pubblici» di seguito denominato "decreto".
2. Il presente regolamento definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo fra i dipendenti dell'amministrazione comunale che svolgono una delle attività indicate dall'articolo 92 del decreto.

Art. 2
Individuazione voci di spesa e limiti di importo

1. L'incentivo viene ripartito, per ogni singolo lavoro pubblico o atto di pianificazione, comunque denominato, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo (certificato di regolare esecuzione), nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei criteri di ripartizione contenuti nel presente regolamento, tenendo in ogni caso conto delle responsabilità professionali connesse con le singole prestazioni da svolgere.
2. L'incentivo verrà ripartito tra il personale incaricato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, e che abbia partecipato all'attività di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo (C.R.E.) e alla redazione di atti di pianificazione.
3. L'incentivo verrà ripartito alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, anche tra il personale che, al momento della liquidazione dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'amministrazione.
4. L'erogazione di tale incentivo ai soggetti interessati si intende al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dei dipendenti.
5. L'attività professionale che dà luogo alla corresponsione dell'incentivo deve essere svolta dal personale dipendente nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei canoni tecnici relativi.
6. Gli importi da corrispondere al personale interessato verranno imputati e liquidati direttamente sulla quota degli stanziamenti annuali per lavori pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art.92, comma 5 e dell'art.93, comma 7 del d.Lgs. 163/2006; il compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione sarà iscritto in apposito intervento di spesa nel bilancio dell'esercizio in cui verrà programmata la predisposizione di uno dei suddetti atti; gli importi da corrispondere al personale interessato per il collaudo di P.U.A. di iniziativa privata saranno versati alla Tesoreria Comunale dai singoli privati interessati all'atto della richiesta di collaudo.
7. Per compiti affidati a professionisti esterni, le rispettive percentuali sono destinate ad economie.

Art. 3
Polizze assicurative

1. L'ente provvede, ai sensi del 5° comma dell'articolo 90 del D.lgs 163/2006 a stipulare apposite polizze assicurative ai sensi del 1° comma dell'articolo 111 del D.lgs 163/2006 per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

Art. 4
Compenso incentivante per opere o lavori pubblici

1. Il compenso incentivante è fissato nella misura del 2,00 % (due per cento) dell'importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, ed è ripartito fra i dipendenti, a titolo di compenso incentivante, per lo svolgimento delle attività indicate all'art.92, comma 5 del decreto. L'imposta IRAP relativa al compenso incentivante di cui sopra sarà a carico dell'Amministrazione.

2. Il responsabile del settore competente per ciascuna opera o lavoro pubblico di cui al comma 1 determina sui gruppi di progettazione, individuando i dipendenti cui affidare le attività elencate nell'art.92 del decreto.
3. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
4. Il compenso incentivante è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui all'allegato A.
5. La misura del compenso incentivante si ottiene moltiplicando per il 2,00 % l'importo a base di gara dell'opera o del lavoro da appaltare. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del compenso incentivante anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, nonché le eventuali somme a disposizione per lavori da realizzare in economia.
6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dello stesso, costituiscono economie di spesa come stabilito dall'art.92, comma 5, del decreto.
7. In caso di perizie di variante e suppletive ex art.132, comma 1 del decreto, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere e sempre che le stesse non siano originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del predetto articolo, i tecnici incaricati alla progettazione e/o della direzione dei lavori hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.

Art. 5

Compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione

1. Una somma pari al 30,00% (trenta per cento) della tariffa professionale comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione relativa alla redazione di un atto di pianificazione è ripartita tra i dipendenti dell'ente che lo abbiano redatto. L'imposta IRAP relativa al compenso incentivante di cui sopra sarà a carico dell'Amministrazione.
2. Per atti di pianificazione di intendono:
 - a) Pianificazione generale: Piani generale territoriali e loro varianti generali e parziali, Piani settoriali, Pianificazione attuativa, Piani particolareggiati, Piani di recupero, Piani di lottizzazione, Piani di insediamenti produttivi, Piani di edilizia economica e popolare;
 - b) Programmazione urbanistica: Programmi di riqualificazione urbana di iniziativa pubblica, Programmi integrati di intervento, Strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica di iniziativa pubblica e mista pubblico-privata;
 - c) Norme e regolamenti in materia urbanistica ed edilizia: Regolamento edilizio, Regolamenti di settore in materia urbanistica, edilizia e comunque legati alla qualità urbana;
 - d) Piano dei servizi, Piano della mobilità, Piano urbano del traffico, Piano dei parcheggi, Piano del commercio e, comunque, ogni altro atto di pianificazione previsto e tipizzato dalle norme nazionali o regionali.
3. Il compenso incentivante di cui al comma 1 compete ai dipendenti incaricati della progettazione dell'atto di pianificazione, sempre che gli atti siano completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti. Tale compenso incentivante è ripartito tra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui all'allegato B.
4. Il responsabile del settore competente per ogni atto di pianificazione di cui ai commi precedenti determina la costituzione di un gruppo di lavoro individuando i dipendenti cui affidare la redazione dell'atto di pianificazione.

Art. 5.bis

Compenso incentivante per il collaudo dei P.U.A. di iniziativa privata

1. Il compenso incentivante è fissato nella misura del 2,00 % (due per cento) dell'importo preventivato delle opere di urbanizzazione di ciascun Piano Urbanistico Attuativo comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, comunque denominato, di iniziativa privata, a titolo di compenso incentivante per le operazioni di collaudo ed è ripartita tra i dipendenti dell'U.T.C. che lo abbiano redatto. L'imposta IRAP relativa al compenso incentivante di cui sopra sarà a carico dell'Amministrazione.
2. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata dal responsabile del settore avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
3. Il compenso incentivante è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui all'allegato C.

Art. 6

Liquidazione degli incentivi

1. La ripartizione degli incentivi è effettuata dal responsabile del settore competente in due fasi:
 - a) Per opere o lavori pubblici di cui al precedente art. 4:
 - 70,00% dell'importo complessivo ad avvenuta aggiudicazione dell'opera o del lavoro;
 - 30,00% a saldo ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o effettuazione del collaudo;
 - b) Per gli atti di pianificazione di cui al precedente art. 5:
 - 70,00% dell'importo complessivo alla consegna degli elaborati;
 - 30,00% a saldo all'approvazione definitiva dell'atto di pianificazione.
 - c) Per i collaudi di P.U.A. di cui al precedente art. 5.bis:
 - 70,00% dell'importo complessivo all'avvio procedimento di collaudo;
 - 30,00% a saldo ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o effettuazione del collaudo.
2. La liquidazione degli incentivi ai dipendenti interessati è effettuata dal responsabile del settore contabile – servizi finanziari, previo accordo da stipulare in sede di Commissione Bilaterale.

Art.7

Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) I dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori o omissioni del progetto esecutivo di cui all'art.132, comma 1 lettera e) del decreto, fatto sempre salvo i diritti dell'ente di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 132 del decreto;
 - b) I dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato;
 - c) I dipendenti incaricati della direzione dei lavori o dei collaudi (C.R.E.) che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal regolamento o che non svolgano i compiti assegnati con dovuta diligenza.
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 è di competenza del responsabile del settore competente o del Segretario comunale nel caso in cui l'accertamento debba riferirsi direttamente allo stesso responsabile del settore.
3. nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al comma 1, l'ente ha diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto, salvo il risarcimento del danno qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 8

Spese escluse dagli incentivi

1. Sono escluse dall'incentivazione disciplinate dal presente regolamento le spese inerenti i rilievi, i sondaggi, gli studi e le indagini di natura specialistica e/o geologica, i calcoli strutturali, di impiantistica, di natura non corrente, che sono a carico dell'ente.

Art. 9

Abilitazione all'esercizio della professione

1. I progetti o gli atti di pianificazione sono redatti dall'ufficio tecnico e firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.
2. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, se sono in servizio presso l'amministrazione, ovvero hanno ricoperto incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed hanno svolto e collaborato ad attività di progettazione.

Art. 10

Proprietà dei progetti

1. I progetti elaborati dall'ufficio tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'amministrazione comunale, la quale può farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 11

Disciplina di casi particolari

1. Se l'amministrazione richiede l'elaborazione di progetto stralcio del progetto esecutivo generale, il fondo incentivante è pari allo 0,25 per cento della spesa preventivata nello stralcio.
2. Se l'amministrazione richiede l'elaborazione di un progetto generale di massima e il progetto esecutivo ripartito in più parti, il fondo incentivante è pari allo 0,15 per cento sul progetto generale di massima ed all'ordinaria percentuale sui singoli progetti esecutivi.

Art. 12

Orario di lavoro e spese accessorie

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 13

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 14

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) Le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) Lo statuto comunale;
 - c) Gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) I contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e integrativi decentrati.

Art.15

Disposizione finale

1. Il presente regolamento sostituisce il «regolamento per l'individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo per le prestazioni tecniche ed urbanistiche del personale comunale» approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.213 del 31.12.2004.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore, il giorno successivo alla data di approvazione.

Allegato A

Ripartizione del compenso incentivante per opere o lavori pubblici

a.1) Responsabile del procedimento:	8%
elevato al 50% in caso di progetti redatti da professionisti esterni	
a.2) Progettazione:	35%
Coordinamento in fase di progettazione:	5%
a.3) Direzione lavori, misure contabili, assistenza al collaudo:	25%
Coordinamento in fase di esecuzione:	15%
a.4) Collaudo, certificato di regolare esecuzione	12%
a.5) Altri collaboratori: fino ad un massimo del	20%

Le percentuali di cui ai punti a.1), a.2), a.3), e a.4) sono calcolate sull'importo come definitivo dall'art.4 del regolamento, eventualmente decurtato della quota percentuale di cui alla lettera a.5) in caso di partecipazione di collaboratori nelle singole fasi.

Allegato B

Ripartizione del compenso incentivante per redazione degli atti di pianificazione

- b.1) Supporto (rilievi, elaborazioni cartografiche, ecc.): 30%
- b.2) Progettazione: 70%
- b.3) Altri collaboratori: fino ad un massimo del 20%

Le percentuali di cui ai punti b.1) e b.2) sono calcolate sull'importo come definitivo dall'art.5 del regolamento, eventualmente decurtato della quota percentuale di cui alla lettera b.3) in caso di partecipazione di collaboratori nelle singole fasi.

Allegato C

Ripartizione del compenso incentivante per collaudo P.U.A. di I.P.

- c.1) Responsabile del procedimento: 20%
- c.2) Collaudo, certificato di regolare esecuzione 80%
- c.3) Altri collaboratori: fino ad un massimo del 20%

Le percentuali di cui ai punti c.1) e c.2), sono calcolate sull'importo come definitivo dall'art.5.bis del regolamento, eventualmente decurtato della quota percentuale di cui alla lettera c.3) in caso di partecipazione di collaboratori nelle singole fasi.